

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 1° marzo 2019, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2006)

1. L'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Gettoni di presenza e rimborsi spese)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00.

2. In caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è altresì corrisposto, per la partecipazione alle sedute di cui al comma 1, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla sede dell'ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, nonché secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il rimborso di cui al comma 2 non è corrisposto se l'ente di appartenenza ha sede nel Comune di Torino.

4. Al Presidente, ovvero al componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato, è inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, fuori dal territorio regionale, effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, previa autorizzazione e secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza."

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 30/2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 30/2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1 e 4, quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021."

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° marzo 2019

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge regionale n. 355

“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”

- Presentata dai Consiglieri e dalle Consigliere regionali Boeti (primo firmatario), Bertola, Molinari, Ottria, Ravetti, Vignale, Graglia, Motta, Monaco e Grimaldi in data 15 febbraio 2019
- Assegnata in sede legislativa alla I Commissione consiliare il 18 febbraio 2019
- Nominati relatore di maggioranza Rostagno, relatore di minoranza Mighetti
- Testo approvato all'unanimità dalla I Commissione consiliare il 25 febbraio 2019

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 30/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 17. ((Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.

2. Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2 bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1 e 4, quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.”.